



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile**

composta dai signori magistrati:

Dr. Giuseppe Lo Sinno	Presidente, rel.
Dr. Anna Chiara Giammusso	Consigliere
Dr. Carla Santese	Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 3506 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione in data 09/02/2021 in esito a trattazione scritta ex art.221 comma 4 legge 17.07.2020 n.77, e vertente

TRA

SCIOLTI RICCARDO (c.f. SCLRCR58M01A944A), domiciliato in Roma, Via Cassiodoro n.1/A, presso lo studio dell'Avv. Marco Annecchino (NNCMRC58B15H501L) che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Rossella Sciolti (SCLRSL61D54A944Z) giuste deleghe in atti;
attore in impugnazione

c/

POSTE AIR CARGO S.r.l. (c.f. 00861711000) - già MISTRAL AIR S.r.l. - domiciliata in Roma, via Brenta n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. Carlo Mirabile (c.f. MRBCRL54R21G273E), che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Prof. Gianluca Brancadoro (BRNGLC56P08F839I), giusta procura in atti;

convenuta e impugnante incidentale

e

ASSICURATORI DEI LLOYD'S (c.f. 10655700150) **che hanno assunto il rischio di cui alle polizze nn. 1775608, 1728187 e 1814742** - presso il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's, in persona del Rappresentante Generale in carica, domiciliata in Roma, Via Caroncini n.6, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Giani (c.f. GNILRD78H22F205L), che la rappresenta e difende con procura in atti;

convenuta

OGGETTO: Impugnazione lodo arbitrale emesso in Roma 21.05.2018.

SVOLGIMENTO DEI FATTI

Con atto di citazione notificato il 22.05.2019 il dr. Riccardo Sciolti ha proposto impugnazione avverso il lodo emesso dal collegio arbitrale in data 21 maggio 2018 con il quale era stato ritenuto responsabile degli addebiti di *mala gestio* mossi nei suoi confronti, quale ex amministratore delegato dalla Mistral Air S.r.l., e condannato al pagamento della somma di € 6.629.369,67, oltre accessori, stimato quale importo dei danni cagionati alla società (collegio arbitrale che, in sede preliminare, aveva dichiarato l'estromissione dal giudizio della chiamata in causa Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui alle polizze nn. 1775608, 1728187 e 1814742).





L'atto di impugnazione è stato notificato nei confronti sia della Mistral Air S.r.l. che degli Assicuratori dei Lloyd's (che avevano assunto il rischio di cui alle polizze nn. 1728187, 1775608 e 1814742 già stipulate con il dr. Sciolti).

Nel costituirsi la società convenuta Mistral Air S.r.l. si è opposta alle avverse pretese chiedendone il rigetto; formulando propria incidentale impugnazione.

Si sono costituiti anche gli Assicuratori dei Lloyd's (*che hanno assunto il rischio di cui alle polizze nn. 1775608, 1728187 e 1814742*) ed hanno eccepito, in via preliminare e assorbente, la loro totale estraneità rispetto al giudizio d'impugnazione, eccepire in ogni caso l'inoperatività delle polizze dagli stessi emesse; solo in subordine aderendo alle censure di nullità del Lodo così come individuate dal dott. Sciolti.

Dopo la precisazione delle conclusioni, come da note scritte in atti, la causa è stata trattenuta in decisione in data 9.02.2021, dopo trattazione dell'udienza in forma scritta ai sensi dell'art.221 comma 4 legge 77/2020, ed assegnati i termini di legge per lo scambio di comparse e delle repliche ex art.190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La proposta impugnazione non è fondata.

Il 1° motivo di impugnazione: “Nullità del lodo ai sensi dell’art.829 n.9 e 12 per violazione principio del contraddittorio e della domanda nonché ai sensi dell’art.829 n.4 cpc per erronea pronuncia nel merito per mancata partecipazione di tutti i litis consorti necessari. Violazione degli artt. 101 cpc e 111 cost. - Violazione del principio del giusto processo. Violazione dell’art.823 n.5 per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. Violazione dell’art.816 quinquens cpc.”

Il motivo è infondato.

Lo stesso attiene alla mancata pronuncia del Collegio arbitrale (d'ora in poi “l'arbitro”) sulla contumacia degli (altri e diversi) assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. A113A27355, oltre che della altra società assicuratrice AIG Europe Ltd; oltre che alla omissione commessa prima della decisione e riguardante la mancata attuazione del contraddittorio tra tutte le parti necessarie della controversia.

Orbene, a prescindere dai diversi profili di nullità che l'attore ha qui sollevato, rileva la Corte come la questione diventi non rilevante alla luce della considerazione che, comunque la si voglia inquadrare, la presenza nel procedimento arbitrale delle diverse Compagnie di assicurazione chiamate dal dr. Sciolti (l'assicurato) non può in alcun modo essere considerata come riferibile a soggetti aventi la veste di litisconsorti necessari.

Infatti una parte può essere considerata litisconsorte necessario, qualora, in base alla finalità del giudizio stesso, quale emergente dal petitum in concreto formulato dall'attore, non sia possibile adottare una pronuncia idonea a produrre gli effetti giuridici voluti senza la sua partecipazione.

E come è ben noto nei rapporti di garanzia “propria” sussiste autonomia tra il rapporto che vede coinvolte le parti che si contendono la “res controversa” ed il rapporto che vede coinvolta una di quelle parti ed il suo garante, potendo i due rapporti procedere su binari distinti ovvero confluire in un medesimo giudizio, senza che la mancanza del garante possa impedire la definizione della causa tra le prime parti.

Valgono in questo contesto gli uniformi e costanti principi affermati in materia di estensione automatica della domanda: “*Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti*” (v. tra le tante Cass. civ., sez. II, 27-04-2016, n. 8411).

Pertanto nessuna nullità del lodo sussiste per il fatto (corretto o meno che sia stato) che l'arbitro abbia di fatto non permesso di far svolgere in un unico giudizio l'accertamento sia della domanda





principale che quella di garanzia proposta dal convenuto, non essendovi necessario litisconsorzio tra le due distinte domande ed i rispetti rapporti giuridici.

Il 2° motivo “ **Nullità del lodo (e con esso dell’ordinanza del Collegio in data 25.1.2018) ai sensi dell’art.829 n. 4, 9 e 12 cpc per erronea pronuncia nel merito per mancata partecipazione di tutti litisconsorti necessari. Violazione dell’art.35 co. 2 d.lvo 5/03**”, è parimenti infondato per le ragioni già esposte sopra che, come è evidente, rendono irrilevante la questione della correttezza della pronuncia di estromissione degli Assicuratori Lloyd’s che avevano assunto il rischio sulla base di polizze indicate dagli stessi in fase di costituzione.

Nonostante l’estromissione, l’attore qui impugnante non aveva subito alcuna violazione del suo diritto di difesa proprio perché, stante l’autonomia dei due rapporti, ben avrebbe potuto agire autonomamente, in altro giudizio, nei confronti della sua Compagnia di assicurazione per far valere la pretesa copertura assicurativa volta a garantirlo dalle azioni della sua ex datrice di lavoro.

E, comunque, anche volendo seguire la strada segnata dall’impugnante (con il suo motivo di nullità) nessuna violazione di legge risulta posta in atto dall’arbitro tenuto conto che rimaneva dirimente l’aspetto della mancata adesione della terza chiamata al giudizio arbitrale.

Nonostante sia vero che l’arbitro aveva inizialmente autorizzato la chiamata in giudizio dei vari assicuratori indicati dal dott. Sciolti nella comparsa di risposta, ritenendole in linea di principio ammissibili alla luce dell’art. 816 *quinquies* c.p.c. (che, infatti, prevede la possibilità di estendere il procedimento arbitrale a un terzo estraneo al patto compromissorio soltanto a condizione che il terzo vi acconsenta), è altrettanto vero che gli Assicuratori Lloyd’s nel costituirsi ebbero ad eccepire la loro totale estraneità rispetto alla clausola compromissoria, eccependo l’incompetenza del Collegio arbitrale a decidere sulla domanda di manleva che trovava titolo nel contratto assicurativo.

E questo era sufficiente a far arrestare la competenza arbitrale ex art.816 *quinquies* c.p.c. non avendo alcun valore la circostanza che nel costituirsi la chiamata si fosse, anche, difesa nel merito della domanda del chiamante (dopo aver preliminarmente eccepito l’inopponibilità nei loro confronti della clausola compromissoria), essendo chiaro che ogni parte chiamata in un giudizio può scegliere come attuare il suo diritto di difesa esponendo le sue tesi e difese in modo da coprire tutti od alcuni aspetti della controversia in cui sia stato chiamato.

Nel concreto, nel costituirsi nel giudizio arbitrale gli Assicuratori qui convenuti avevano chiaramente indicato che le difese nel merito venivano svolte unicamente per il caso di mancato accoglimento dell’eccezione pregiudiziale e non comportavano quindi “*alcuna accettazione, neppure implicita, della competenza di codesto Ill.mo Collegio Arbitrale*” rispetto alla domanda di manleva (cfr. comparsa costituzione - doc. 1 di parte convenuta).

Il 3° motivo “ **Nullità del Lodo in riferimento all’art.829 nn. 1 e 4 cpcp - Violazione art. 34 d. lvo 5/2003**”, fa riferimento alla clausola compromissoria inserita nello Statuto societario (art.20) come approvato il 24.09.2014, in presenza di una domanda di arbitrato avente ad oggetto fatti e comportamenti del dr. Sciolti posti in essere antecedentemente al 24.9.2014; con relativa eccezione sollevata tempestivamente innanzi all’arbitro in via pregiudiziale.

Anche questo motivo è infondato poiché, come indicato nello stesso Lodo impugnato, la società amministrata dallo Sciolti già prima del 24.09.2014 aveva nel suo Statuto una clausola compromissoria analoga a quella che la società Mistral Air S.r.l. aveva indicato nella domanda di arbitrato (l’art.20 dello Statuto approvato il 24.9.2014).

Questo esclude la presenza della “nullità” dedotta dall’impugnante posto che solo in presenza di una pronuncia emessa da arbitri senza competenza può condurre alla nullità, e la competenza arbitrale sussiste se tra le parti esiste una specifica previsione di deferimento delle controversie al giudizio arbitrale sostitutivo di quello Statale, a prescindere dall’indicazione “formale” della sua fonte negoziale, e sempre che sia accertato che sia stato espressamente previsto che determinate controversie rientrano nella competenza arbitrale, come per il caso di uno statuto societario che abbia previsto la clausola arbitrale per quelle controversie aventi causa petendi nel contratto di società.

Il 4° motivo “**Nullità del Lodo ai sensi dell’art. 829 n.5 cpc e violazione dell’art.115 cpc e 2967 c.c. - Motivazione formale ed apparente - Error in procedendo - Erroneità e ingiustizia manifeste**”.





Si sostiene che il Lodo impugnato non avrebbe una motivazione realmente comprensibile ma solo una apparente motivazione, peraltro contraddittoria, e come tale comportante la nullità del lodo in analogia a quanto previsto dall'art. 132 n.4 c.p.c. per le sentenze.

Il motivo è infondato perché la motivazione del Lodo impugnato è del tutto chiara in quanto dalla stessa emergono le ragioni, di fatto e di diritto, che avevano portato l'arbitro ad affermare la responsabilità dell'amministratore delegato della Mistral Air S.r.l. in relazione agli addebiti mossi dalla medesima società.

A tal riguardo è noto che in tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 823, n. 3, stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, così da risolversi in una non-motivazione (Cass. civ. [ord.], sez. VI, 18-05-2018, n. 12321).

Nel caso in esame la motivazione esposta dall'arbitro (alle pagine da 25 a 32) rende palese quale sia stata la ratio decidendi della decisione adottata, senza che abbia rilievo la forma e lo stile adottato dall'arbitro per manifestare la sua decisione (in particolare circa il richiamo a fonti di prova od a elementi documentali acquisiti al giudizio).

Peraltro, l'impugnazione del lodo non dà vita ad un giudizio sul merito della decisione arbitrale ma ha la sua unica funzione di controllo delle eventuali nullità della decisione secondo canoni tassativamente elencati dal codice.

Infatti, l'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., ha carattere di impugnazione limitata, perché ammessa soltanto per determinati vizi in procedendo e, per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti indicati dalla citata norma; tale impugnazione non introduce un giudizio di appello che abilita in ogni caso il giudice a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto iudicium rescindens, consistente nell'accertare se sussista o non sussista taluna delle nullità previste dalla disposizione citata, come conseguenza di errori in procedendo o in iudicando; soltanto nel caso di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo iudicium rescissorium; a questo riesame subordinato di merito è possibile giungere soltanto se sia risolta in via preliminare la questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità (analogamente al ricorso per cassazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c.) e soltanto alla condizione che, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, sia allegata esplicitamente l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi; l'impugnazione, pertanto, non è proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.

Il 5° motivo: "Nullità del lodo ai sensi dell'art.829 n.5 (in riferimento all'art.823 n.5 cpc) e n.9 cpc. Erronea/omessa percezione delle risultanze di causa e violazione del principio del contraddittorio. Omessa pronuncia su fatti decisivi della controversia. Violazione dell'art.115 cpc. Erroneità e ingiustizia manifesta. Illogicità ed irrazionalità del decisum".

Il 6° motivo: "Nullità del lodo ai sensi dell'art.829 n. 9 e 11cpc. Contraddittorietà e perplessità della motivazione. Violazione dell'art. 2967 c.c. e art. 115 cpc. E dell'art. 1226 e 2056 c.c".

Il 7° motivo: "Nullità del lodo ai sensi dell'art.829 n. 9 cpc. per violazione del principio del contraddittorio nonxhè in riferimento all'art.829 n.12 cpc. . Omesso assolvimento dell'onere della prova da parte di Mistral Air SrL. Violazione degli artt. 112 e 115 cpc. (in riferimento all'art.823 n.5 e 829 n.5 cpc). Violazione del principio tantum devolutum tantum decisum".

Sono parimenti infondati questi tre motivi di nullità e le ragioni si rinvengono in quanto da ultimo precisato circa la natura ed i limiti del giudizio di impugnazione del lodo; che a maggior ragione valgono in quei casi in cui la doglianza riguardi un asserito error in procedendo collegato ad un errore/difetto di percezione delle prove e delle allegazioni istruttorie; come anche per ciò che riguarda carenze probatorie addebitate alla controparte e non rilevate dall'arbitro nella sua valutazione sottesa alla decisione adottata.





Ancora una volta va ribadito che, nel caso di specie, al di là dell'apparente denunciata violazione di legge, i motivi posti a fondamento dell'impugnazione stessa sono fondati su prospettazioni di fatto della vicenda, diverse da quelle ritenute esistenti dall'arbitro.

In punto di diritto, giova premettere (sulla scorta della pacifica giurisprudenza di legittimità, v. Cass. 28 febbraio 2006 n. 4397, 4 ottobre 2006 n. 23597 e 8 giugno 2007 n. 13511) come:

a) il giudizio d'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non costituisca un comune appello avverso la pronuncia degli arbitri in quanto è limitato all'accertamento delle cause di nullità, previste dall'articolo 829 del codice di rito e dedotte con l'atto d'impugnazione;

b) il difetto di motivazione della pronuncia arbitrale, come vizio riconducibile all'articolo 829, comma 1 n. 5) c.p.c. in relazione al precedente articolo 823, sia ravvisabile solo ove la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento degli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata;

c) la pretesa violazione delle norme ermeneutiche o di norme di valutazione delle prove, non possa, poi, essere generica ma debba essere accompagnata dalla specifica indicazione sia dei canoni in concreto violati sia del punto e del modo in cui gli arbitri si siano da essi discostati;

d) con il giudizio d'impugnazione non possa essere contestata la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto attività negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri: in altri termini, è escluso che possano essere riproposte questioni di fatto, dovendosi poter riscontrare la sussistenza del vizio senza la necessità di alcun raffronto con le risultanze probatorie;

e) non possa parlarsi neppure di violazione o falsa applicazione di norme di diritto se non quando vi sia stato errore nel giudizio di diritto e, cioè, negazione o fraintendimento di una norma astratta di legge esistente o affermazione di una norma astratta di legge inesistente ovvero intesa rettamente la norma in sé stessa se ne sia fatta applicazione ad un fatto che da essa non è regolato, in modo da giungere a conseguenze giuridiche contrarie a quelle volute dalla legge;

f) in materia di responsabilità contrattuale od extracontrattuale, la valutazione dell'inadempimento o del fatto sotteso alla dedotta responsabilità ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria costituisca questione di fatto, rimessa al prudente apprezzamento dell'arbitro a cui è stata devoluta la cognizione del merito.

Tutto ciò premesso, questa volta in punto di fatto, deve osservarsi, quanto all'insieme dei tre motivi dell'impugnazione, come gli arbitri abbiano accolto la domanda di Mistral Air S.r.l. sulla base della considerazione che la responsabilità del suo ex amministratore delegato era emersa dal contenuto specifico della documentazione allegata e dall'esito delle dichiarazioni testimoniali (anche se non indicate in modo specifico e puntuale) senza che questo fosse stato posto in dubbio, od eliminato in radice, dalle contrarie deduzioni difensive del convenuto dr. Sciolti - volte a dimostrare - in concreto - che la gestione della pratica "Trawel Fly" ed il connesso credito insoluto, fosse stata di tipo societario/collettivo e non individuale dell'a.u. che si era in qualche modo adeguato a decisioni dall'alto (di provenienza dalla società di riferimento Poste Italiane S.p.A., oltre che dal CdA della Mistral Air).

Nessuna contraddittorietà di motivazione è dato rilevarsi nel lodo impugnato posto che lo stesso nella parte relativa alla quantificazione del danno ha chiaramente valutato l'incidenza del comportamento sia della società Mistral Air s.r.l. che del socio unico Poste Italiane S.p.A. e proceduto, in via equitativa, a determinare quale fosse la percentuale di danno che poteva essere





ascritto all'a.u. e quale fosse da legare *“all’atteggiamento del socio unico a conoscenza della criticità dei rapporti commerciali con Trawel Fly S.r.l.”*


D'altra parte (ex art.2476 comma 8 c.c.) *“sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società”*; come parimenti responsabili sono i componenti del consiglio di amministrazione, senza che questo escluda la responsabilità dell'amministratore delegato in virtù della solidarietà tra gli stessi.

E' bene noto, al riguardo, il principio della responsabilità concorsuale rispetto alla posizione del soggetto danneggiato quando sussista unicità del fatto dannoso ex art.2055 c.c. (v. Cass. civ., sez. III, 12-03-2010, n. 6041: *“L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse; deve infatti escludersi, a norma dell'art. 41, 2 comma, c.p., l'imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite esclusivamente nel caso in cui a uno solo degli antecedenti causali debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente, tale da escludere il legame eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, relegati al rango di mere occasioni, mentre non contrasta con tale principio la disposizione dell'art. 187, capoverso, c.p., la quale, statuendo per i condannati per uno stesso reato l'obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude ipotesi diverse di responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o siano colpiti da condanna per reati diversi o siano taluni colpiti da condanna e altri no”*).

Quanto poi alla asserita nullità del lodo per violazione degli artt. 2697 c.c. e dell'art. 829 c.1 n.5 c.p.c. in riferimento all'art.823 c.2 n.5 c.p.c.; la parte impugnante ha collegato il motivo alla questione precedente contestando che l'arbitro avesse motivato sull'assolvimento dell'onere della prova da parte Mistral Air S.r.l. sulla accertata responsabilità del dr. R. Sciolti.

Valgono qui le stesse considerazioni fatte in precedenza; la motivazione del lodo arbitrale, pur concisa, è del tutto comprensibile e rende evidente le ragioni della decisione anche con riferimento all'onere della prova circa le cause del danno per la società e la responsabilità dell'a.u. (con riferimento ai suoi doveri ed alle omissioni ascritte valutate sotto l'ottica della *“ragionevolezza”* delle scelte che avrebbero dovuto essere adottate dall'amministratore *“con la conseguenza che dovevano essere considerati fonte di responsabilità per gli amministratori tutti quei comportamenti che evidenzino un uso distorto di tale discrezionalità e che, come tali, siano riconoscibili ex ante, ossina al momento decisionale”* (pag.31 lodo dove viene motivato che, *“alla luce della prova documentale fornita da Mistral Air, il sig. Sciolti sarebbe venuto meno ai propri doveri di Amministratore Delegato per aver, nonostante i risultati senza dubbio negativi e le rilevanti perdite registrate in relazione al rapporto con Trawel Fly S.r.l.: (a) consentito la prosecuzione dei rapporti commerciali con tale cliente (stipulando nuovi contratti sino all'anno 2013) pur si ribadisce, in presenza di un costante aumento esponenziale del debito; (b) omesso di porre in essere le doverose iniziative per il contenimento del debito di Trawel Fly, anche acquisendo idonee garanzie per la soddisfazione del credito solo dopo aver verificato la reale solidità economica dei garanti; (c) omesso di informare*





prontamente il CdA del progressivo aumento dell'esposizione debitoria di Trawel Fly S.r.l. ed anzi fornendo al CdA informazioni inesatte o incomplete in ordine al presunto pagamento anticipato da parte di travel Fly ovvero al rilascio di fideiussioni solo dopo un'indagine circa la solidità e serietà delle garanzie - escuse non tempestivamente dall'amministratore e rivelatesi tutte comunque non idonee (che, difatti, non è stato mai possibile escutere a beneficio di Mistral Air S.r.l.).

L'ultimo motivo - n.8 - **“Nullità del Lodo ai sensi dell’art.829 n.11 cpc in riferimento alla decisione del Collegio di porre le spese del giudizio arbitrale interamente a carico del convenuto sig. Sciolti. Illogicità ed ingiustizia manifesta”** risulta ancora più inammissibile e le ragioni sono quelle sopra indicate con riferimento alla natura ed alla portata del giudizio di impugnazione del lodo che non è giudizio di merito (paragonabile all'appello) e dove non vi è spazio per valutazioni di manifesta ingiustizia.

Sulle medesime considerazioni deve essere basato il giudizio di inammissibilità dell'impugnazione incidentale di Mistral Air S.r.l. che sostiene essere stata errata la decisione del Collegio arbitrale sulla riduzione delle somme a titolo di danno patrimoniale (per violazione norme di cui agli artt. 1226 e 1256 c.c.).

Nessuna violazione di regole di diritto è dato riscontrarsi nella decisione degli arbitri di ridurre l'importo del risarcimento del danno essendo bene nota, in tale contesto, l'incidenza della imprevedibilità del danno conseguente dall'inadempimento del debitore (cfr. Cass. civ., sez. III, 11-08-2004, n. 15559: “l'imprevedibilità del danno conseguente dall'inadempimento colpevole del debitore non costituisce un limite all'esistenza del danno stesso, ma soltanto alla misura del suo ammontare e, quindi, determina la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerenti ad una data categoria di rapporti, secondo le ordinarie regole di comportamento dei soggetti economici, e cioè secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute”).

Per concludere il rigetto dell'impugnazione determina, in ossequio ai principi della soccombenza, la condanna della società impugnante principale alla rifusione delle spese del presente giudizio sebbene nel limite dei 2/3 dovendo compensarsi il residuo per il rigetto dell'impugnazione incidentale.

Le spese del giudizio (considerato il valore della domanda, trattandosi di sentenza di rigetto) si liquidano secondo gli importi previsti dalla vigente tariffa forense (d.m. 10 marzo 2014, n. 55, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore).

Il prospetto riassuntivo che segue illustra i criteri adottati nella liquidazione.


Valore della causa tra euro 4.000.000,01 ed euro 8.000.000,00:

Fase di studio della controversia	€ 11.938,00;
Fase introduttiva del giudizio	€ 6.941,00;
Fase di trattazione	€ 0 _____
Fase decisionale	€ 19.851,00,
Compenso dovuto	€ 38.730,00.

Sulla base dei medesimi parametri (ma sullo scaglione di valore indeterminato e quindi quello tra € 26.000,00 e €. 52.000,00) vanno liquidate le spese a favore degli ASSICURATORI DEI LLOYD'S; con importo finale pari a € 6.615,00 (1.960,00+1.350,00+3.305,00).

Sussistono, infine, i presupposti per dichiarare applicabile l'art. 13, 1° comma quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, il quale prevede che *«quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore*





importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del 1° comma bis»; norma applicabile al processo di impugnazione previsto e disciplinato dagli artt. 627 e seguenti del c.p.c. atteso che si tratta di un ordinario processo civile, disciplinato dalle norme del codice di procedura civile avente ad oggetto l'impugnazione del lodo emesso al termine del procedimento arbitrale.

PQM

la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande come in atti proposte, così provvede:

1) rigetta l'impugnazione proposta da Sciolti Riccardo avverso il lodo arbitrale emesso in data 21.05.2018 e pronunciato dal Collegio arbitrale nella controversia insorta tra Mistral Air S.r.l. e Sciolti Riccardo, al contempo rigettando anche l'impugnazione incidentale proposta da Mistral Air S.r.l.;

2) condanna l'impugnante Sciolti Riccardo alla rifusione dei due terzi delle spese del presente procedimento nei confronti della Mistral Air S.r.l. che liquida in complessivi euro 38.730,00 di compenso professionale, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15% del liquidato compenso, ed iva e cap come per legge; compensando la parte pari ad un terzo delle liquidate spese;

3) condanna l'impugnante Sciolti Riccardo alla rifusione delle spese del presente procedimento nei confronti degli ASSICURATORI DEI LLOYD'S (c.f. 10655700150 - che hanno assunto il rischio di cui alle polizze nn. 1775608, 1728187 e 1814742) spese che liquida in complessivi euro 6.615,00 di compenso professionale, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15% del liquidato compenso, ed iva e cap come per legge;

4) dichiara la parte impugnante principale e quella incidentale tenute, ciascuna, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.05.2020.

Il Presidente estensore.
(Dr. Giuseppe Lo Sinno)

Arbitrato

